

COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

**Regolamento comunale per la gestione
e la tutela del verde pubblico e privato**



Approvato con deliberazione Consiliare n. 89 del 25/09/08
Modificato con deliberazione Consiliare n. 94 del 28/12/17

SOMMARIO

Premessa.....3
TITOLO 1 – NORME GENERALI.....4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 – OGGETTO DI SALVAGUARDIA	
ART. 3 – NORME DI ESCLUSIONE.....	
ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE	
ART. 5 – POTATURE	
ART. 6 – ABBATTIMENTI	
ART. 7 – SOSTITUZIONI	
ART. 8 – ALBERATURE DI PREGIO, ALBERI MONUMENTALI E VERDE STORICO	
ART. 9 – AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DANNEGGIAMENTI	
ART.10 – DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE	
ART.11 – DIFESA FITOSANITARIA	
ART. 12 – DISTANZE MINIME D’IMPIANTO	
ART. 13 – SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI	
ART. 14 – INTERVENTI EDILIZI	
ART. 15 – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE	
ART. 16 – PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE NELLA ZONE DI RISPETTO IN OCCASIONE DI PROGETTI DI URBANIZZAZIONE	
ART. 17 – VALUTAZIONE DI STABILITA’ DELLE ALBERATURE PRIVATE ADIACENTI LE STRADE PUBBLICHE	
ART. 18 – PAVIMENTAZIONI AMMESSE ALL’INTERNO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	
TITOLO 2 – COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	
ART. 19 - AFFIDAMENTO DI SPAZI E AREE VERDI PUBBLICHE	
ART. 20 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	
ART. 21 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI	
ART. 22 – AFFIDAMENTO DI ORTI URBANI COMUNALI	
ART. 23 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI	
ART. 24 – REGOLE D’USO E DI GESTIONE DEGLI ORTI URBANI COMUNALI	
TITOLO 3 – NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA	
ART. 25 – SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D’ACQUA.....	
ART. 26 - DRENAGGI SOTTERRANEI.....	
ART. 27 – SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D’ACQUA E POZZI.....	
ART. 28 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI AR BUSTIVI E DEI BOSCHETTI	

ART. 29 – SALVAGUARDIA DELLE “PIANTATE”

TITOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 30 – AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 31 – GESTIONE DEI GIARDINI E PARCHI URBANI

ART. 32 - AREE PERMESSE AI CANI SENZA L'UTILIZZO DI GUINZAGLIO (AREE
SGAMABEMNT0 CANI)

ART. 33 – VERDE SPORTIVO

ART. 34 - VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITA'

ART. 35 – ALBERATURE STRADALI

ART. 36 – VERDE CIMITERIALE

ART. 37 – VERDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI

ART. 38 – SENTIERI D'INTERESSE STORICO - NATURALISTICO

TITOLO 5 – SANZIONI.....

ART. 39 – SANZIONI

ART. 40 NORME IN CONTRASTO

ALLEGATI:

1 “MODULO RICHIESTA POTATURA ALBERI”

2. “MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI”

3. “VALUTAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE PER DANNI ARRECATI AD ESEMPLARI
ARBOREI DI PROPRIETÀ COMUNALE”

4. “ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER IL COMUNE DI
NONANTOLA”

5. “PROTEZIONE DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE”

6. “SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO”

7. "RICHIESTA DI MANUTENZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI PUBBLICHE”

8. “RICHIESTA DI AREA ORTIVA PUBBLICA PER USO FAMILIARE ”

Premessa

La vegetazione riveste un elemento fondamentale del paesaggio, quest'ultimo tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Considerato che la vegetazione è anche componente fondamentale del paesaggio, tutelato dalla Convenzione europea del paesaggio del 20/10/00, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla Legge n. 10/2013.

Considerato il ruolo di basilare importanza che la vegetazione assolve nell'ambito degli ecosistemi e dell'ambiente in generale (funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, formazione e miglioramento del suolo, influenza sul microclima, ambiente di rifugio per organismi animali, incremento della diversità biologica ed ecologica);

Considerato che viene riconosciuto il rilievo storico, culturale e ricreativo assunto dalla vegetazione nel territorio comunale;

Tali obiettivi sono perseguiti tutelando e migliorando il "Sistema del verde" nel suo complesso, salvaguardando le aree a verde pubblico e privato.

Il verde è un patrimonio comune, è un valore fondamentale da tutelare per preservare e migliorare la vivibilità presente e futura della città e del suo territorio.

Le aree verdi, i parchi e i giardini accompagnano il vivere quotidiano nelle nostre città ed assolvono importanti funzioni: contribuiscono a regolare gli effetti del microclima, incidono favorevolmente sulla depurazione dell'aria e delle acque, fanno da barriera ai rumori, hanno un'azione antibatterica, di difesa del suolo e di conservazione della biodiversità. In più, rappresentano spazi gradevoli per sostare, passeggiare, giocare e riflettere.

TITOLO 1

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la fruizione e la corretta gestione degli spazi a verde di proprietà pubblica e privata, nonché delle alberate stradali, delle aree di pregio ambientale storico o paesaggistico (aree boschive, siepi e macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni, presenti sul territorio comunale.

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nelle norme di pianificazione urbanistica comunale.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali).

Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le aree verdi, ed in particolare a :

VERDE PUBBLICO, di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, gestiti dagli stessi enti pubblici o da loro affidatari/concessionari.

Si definiscono componenti del verde pubblico:

- I. parchi e giardini comunali;
- II. parchi e giardini storici o aree vincolate (sono considerati storiche le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale);
- III. verde di arredo (alberature stradali, piazze, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
- IV. spazi verdi a corredo di edifici pubblici (impianti sportivi, aree di pertinenza di edifici scolastici, centri civici, ecc.);
- V. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco, aree sgambamento cani;
- VI. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi come definito nel P.R.G. affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- VII. orti pubblici.

VERDE PRIVATO, costituito da parchi e giardini privati anche ad uso pubblico, sulla base di specifiche convenzioni, da aree urbane non edificate e aree agricole, interessate (e non) da coltivazioni, fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati ferroviari, stradali, cimiteriali, degli elettrodotti); aree incolte, rogge e corsi d'acqua (siano essi pubblici e/o privati);

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2

OGGETTO DI SALVAGUARDIA

Nelle zone verdi e nei giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare la vegetazione presente specialmente per quanto riguarda le alberature, di curare e di mantenere pulito il terreno e potare, quando necessario, gli alberi stessi.

Alberi, cespugli e siepi devono essere mantenuti e potati in modo da non ostacolare la circolazione di veicoli, velocipedi e pedoni sulla pubblica strada, di non impedire la visibilità della segnaletica stradale e di non arrecare danno alle proprietà pubbliche.

In particolare sono oggetto di salvaguardia:

Le alberature aventi diametro del tronco (misurato a 1 metro da terra) pari o superiore a cm. 10 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro pari o superiore a 10 cm o se la sommatoria dei diametri raggiunge almeno i 20 cm complessivi, devono essere salvaguardate e per queste si applicano le norme contenute nel presente regolamento.

Gli alberi piantati in sostituzione di altri, in deroga al limite minimo del diametro sopra indicato.

Si premette che nel presente Regolamento tutti i diametri del fusto s'intendono misurati a 1 m da terra o, se l'albero si dirama in branche principali a meno di un 1 m da terra, immediatamente sotto alla suddetta diramazione.

Le alberature che presentano un diametro del fusto misurato a 1 metro da terra pari o superiore a 70 cm;

Le formazioni arboree ed arbustive oggetto di particolare pregio e oggetto di tutela ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici e di normative specifiche (L.r. 2/77, L. 10/2013, ecc.);

I maceri e gli specchi d'acqua permanente o temporanea, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la vegetazione che cresce all'interno o sui bordi dei maceri.

Il provvedimento di salvaguardia si esplica sottoponendo ad autorizzazione gli interventi, così come previsto nei successivi articoli del presente regolamento.

ARTICOLO 3

NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'applicazione delle norme previste dal presente regolamento gli alberi da frutto e le consociazioni vegetali appartenenti ad impianti produttivi (tipo pioppi ibridi, noci da taglio, ecc.) non costituenti patrimonio storico o culturale o ambientale, radicati intenzionalmente e dimostrabilmente a fini produttivi e riconducibili all'arboricoltura da frutto e da legno, ai frutteti e ai vigneti, anche familiari, nonché all'attività vivaistica

A tale scopo si definisce:

- coltivazione specializzata: l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semi-specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvicolture e specificatamente destinati alla produzione di legno, qualora soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae).

ARTICOLO 4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi silvo-colturali sul verde pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o dai soggetti da essa incaricati, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel pieno rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e arboricolturale e dei principi fissati dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

POTATURE


Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o

ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti;

Le potature, su piante arboree si possono effettuare interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quello inferiore, e cioè ai nodi o biforcazioni, in maniera da rispettare la ramificazione e la forma naturale dell'albero.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi, tale tecnica risulta comunemente definita a "Tutta cima con taglio di ritorno" e viene schematizzata nell'immagine seguente :



Sulle piante esistenti allevate a forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma (siepi).

Al fine di preservare la vitalità e la salute degli alberi, gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie caducifoglie, nel periodo di fermo vegetativo (indicativamente dal 15 Novembre al 28 Febbraio) e per potature verdi di limitata entità, nel periodo di stasi vegetativa estiva (indicativamente dal 1 Luglio al 31 agosto);
- per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente dal 1 Dicembre al 28 Febbraio e dal 1 Luglio al 31 Agosto);
- tutto l'anno per interventi sulle branche morte o in caso sussistano comprovati rischi per la privata o pubblica incolumità;

In ogni caso:

- la potatura dovrà essere eseguita dopo la caduta delle foglie e prima dell'apertura delle gemme;
- la "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, è ammessa solamente per interventi di piccola entità, quali leggero innalzamento palchi, pulizia castelli e interventi simili che non interferiscano su più del 10 % della massa verde.

Chi intende eseguire interventi di potatura, che comportino tagli su rami di diametro superiore a 7 cm, deve inoltrare specifica richiesta al Comune nella quale devono essere descritte le motivazioni tecniche a giustificazione dell'intervento (Allegato 1 "Modulo Richiesta potatura alberi").

L'Amministrazione comunale, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, invierà al richiedente il riscontro positivo o negativo indicando le eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Il riscontro positivo alla richiesta di potatura presentata, mantiene una validità per un periodo di 12 mesi dal suo rilascio.

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di far eseguire sopralluoghi e di richiedere documentazione integrativa.

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 gg è da intendersi come riscontro positivo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel riscontro positivo inviato dall'Amministrazione comunale comporta l'automatico decadimento.

E' data la possibilità di eseguire potature che prevedano tagli superiori a 7 cm di diametro in caso di:

- presenza di patologie specifiche da eliminare;
- situazioni di pericolo;
- interferenza con linee aeree tecnologiche;
- necessità di alleggerimento della chioma con struttura portante debole;
- altri casi da valutare singolarmente.

Qualora tali condizioni non ricorrano, il riscontro del Comune sarà negativo e ne riporterà esplicitamente la motivazione.

Sono assolutamente vietati interventi di "Capitozzatura" (tagli superiori ai 20 cm di diametro) che prevedano la completa asportazione della cima degli esemplari arborei.

E' assolutamente vietata l'asportazione dei nidi e la potatura dei rami che fungono da appoggio per gli stessi.

In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata dalla presenza di alberature pericolanti, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere ad eseguire un intervento di potatura senza la presentazione della specifica richiesta.

Occorrerà darne tempestiva comunicazione informando telefonicamente, o per tramite di e-mail o di posta elettronica certificata, il Servizio Ambiente Comunale o il Comando della Polizia dell'Unione Comuni del Sorbara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa così come indicato :

- da € 100,00 a € 300,00 per ogni pianta potata irregolarmente o per potature eseguite fuori dal periodo consentito;
- per interventi di capitozzatura non autorizzata:

ALBERO	SANZIONE
Diametro fino a 20 cm	Da € 50,00 a € 150,00
Diametro da 21 cm a 40 cm	Da € 75,00 a € 200,00
Diametro da 41 cm a 60 cm	Da € 100,00 a € 300,00
Diametro oltre 61 cm	Da € 150,00 a € 500,00

ARTICOLO 6 ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberature, oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:

- instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
- alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
- alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili e sottoservizi;
- ostacolo al normale deflusso delle acque;
- contrasto con le norme del Codice della strada o altra legislazione vigente;
- nuova progettazione degli spazi verdi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti a una riqualificazione paesaggistica del luogo, sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, cambi di destinazione d'uso dell'area.
- realizzazione di impianti fotovoltaici e solari su coperture.

L'abbattimento di alberature è altresì consentito quando rendono difficoltosa la realizzazione:

- di un'opera pubblica;
- di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatta salva la tutela della "vegetazione di pregio";

L'abbattimento di alberature che presentino un diametro del fusto pari o superiore a 70 cm è ammesso come causa di stretta necessità solamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità e/o la prevenzione di situazioni di pericolo.

In via straordinaria l'abbattimento di tali alberature oggetto di particolare tutela può essere concesso nel caso ricorrano una delle seguenti condizioni:

- sia allegato un progetto di riqualificazione del verde, sottoscritto da un tecnico abilitato del settore forestale, che, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, comporti nel breve o medio periodo, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente attraverso la piantumazione di un adeguato numero di piante in sostituzione di quella abbattuta;
- oppure sia allegata una perizia fitosanitaria e/o una valutazione di stabilità, sottoscritta da un tecnico abilitato del settore forestale, che comprovi l'effettiva necessità di abbattimento.

Chi intende eseguire un intervento di abbattimento di alberature oggetto di salvaguardia di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve inoltrare specifica richiesta al Comune nella quale devono essere descritte le motivazioni tecniche a giustificazione dell'intervento (Allegato 2 "Modulo Richiesta abbattimento alberi").

E' fatto salvo l'obbligo di reimpianto di nuove essenze arboree ed arbustive in sostituzione, così come previsto dall'art. n. 7 del presente Regolamento.

Nel caso di domande presentate per ragioni legate condizioni vegetative non ottimali e/o alla precaria stabilità delle piante, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la trasmissione di documentazione integrativa all'istanza presentata.

Per domande di abbattimento le cui motivazioni sono attribuibili ad interventi edilizi si rimanda a quanto indicato all'art. 14 "Interventi edilizi" del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, invierà al richiedente il riscontro positivo o negativo indicando le eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Il riscontro positivo alla richiesta di abbattimento presentata, mantiene una validità per un periodo di 12 mesi dal suo rilascio.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'Amministrazione comunale ha la facoltà di far eseguire sopralluoghi.

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 gg é da intendersi come riscontro positivo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel riscontro positivo inviato dall'Amministrazione comunale comporta l'automatico decadimento.

Per le alberature di pregio, gli alberi monumentali e il verde storico, così come individuati dalla strumentazione urbanistica vigente e dalla normativa regionale e statale vigente , si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata dalla presenza di alberature pericolanti a seguito di eventi atmosferici importanti, il proprietario o altra persona avente titolo, possono procedere ad eseguire un intervento di abbattimento senza la presentazione della specifica richiesta.

Occorrerà informare tempestivamente telefonicamente, o per tramite di e-mail o di posta elettronica certificata, il Servizio Ambiente Comunale o il Comando della Polizia dell'Unione Comuni del Sorbara.

Le norme riportate nel presente articolo relativamente agli abbattimenti sono da considerarsi valide anche per i trapianti di alberi.

Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti:

- ordinati da sentenze giudiziarie;
- dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.

La documentazione relativa alla richiesta ed al riscontro positivo dell'Amministrazione comunale deve essere esibita, in caso di richiesta, agli agenti della Polizia Municipale od agli altri soggetti indicati all'art.39 del presente regolamento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporterà, oltre all'obbligo di reimpianto da eseguirsi sulla base delle indicazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così come di seguito indicato:

- Abbattimento di alberi senza aver presentato la richiesta od ottenuto il riscontro positivo da parte dell'Amministrazione Comunale

ALBERO	SANZIONE
Diametro fino a 20 cm	Da € 75,00 a € 200,00

Diametro da 21 cm a 60 cm	Da € 150,00 a € 400,00
Diametro oltre 61 cm	Da € 200,00 a € 600,00

da applicare per ogni albero abbattuto irregolarmente

ARTICOLO 7 SOSTITUZIONI

Nel caso di interventi di abbattimento di alberature, oggetto di salvaguardia dal presente regolamento, è fatto obbligo per i proprietari sostituire gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla richiesta presentata.

Il rapporto di sostituzione non dovrà essere inferiore a “un albero nuovo per ogni albero abbattuto”.

Negli interventi di abbattimento in proprietà privata, gli alberi messi a dimora in sostituzione andranno collocati prioritariamente nell’area in cui era presente l’albero abbattuto, in alternativa in un’altra area di proprietà previo accordo con il Servizio Ambiente comunale.

Qualora le soluzioni sopra indicate non siano fattibili, è data possibilità al proprietario di:

a) richiedere all’Amministrazione Comunale di procedere alla messa a dimora degli alberi in un’area verde pubblica, con spese a carico del richiedente, da eseguirsi attraverso una ditta specializzata del settore vivaistico/forestale.

L’Amministrazione comunale individuerà l’area oggetto di piantumazione, il tipo e le dimensioni dell’esemplare arboreo/arbustivo e le modalità d’impianto a cui ci si dovrà attenere per l’impianto.

b) richiedere all’Amministrazione comunale di poter versare una somma per ogni albero abbattuto, prevedendo anche un importo aggiuntivo, quale contributo per i costi di manutenzione degli esemplari impiantati in sostituzione.

Ai fini della quantificazione della somma da versare occorrerà fare riferimento alla classificazione dell’albero (per la definizione di albero di I[^], II[^] e III[^] grandezza si fa riferimento a quanto indicato dall’art. 9) tenendo conto dei seguenti importi:

- € 120,00 per pianta di I[^] grandezza

- € 80,00 per piante di II[^] grandezza

- € 60,00 per piante di III[^] grandezza

- € 20,00/pianta per contributo per i costi di manutenzione di ogni pianta in sostituzione.

L'aggiornamento e la definizione delle somme da versare potrà essere eseguito dalla Giunta Comunale con proprio atto Deliberativo.

L'Amministrazione comunale provvederà ad istituire un apposito "Fondo di risarcimento ambientale" in cui verranno versate le quote di cui sopra.

Da questo fondo si potrà attingere per la realizzazione di interventi ambientali in area pubblica, quali:

- rinaturalizzazioni;
- qualificazione del verde pubblico;
- nuovi impianti arborei e arbustivi.

Il richiedente, all'atto della presentazione del "Modulo di Richiesta abbattimento alberi" e secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, dovrà indicare la volontà di procedere alla sostituzione delle alberature oppure prevedendo il versamento a favore del "Fondo di risarcimento ambientale" comunale.

Nel caso di scelta del versamento a favore del "Fondo di risarcimento ambientale" comunale, il Servizio Ambiente all'atto di istruttoria della domanda presentata quantificherà e comunicherà al richiedente l'ammontare delle somme che dovrà corrispondere.

Solo a seguito dell'avvenuto versamento delle quote previste, l'Amministrazione comunale rilascerà il riscontro positivo all'abbattimento delle piante.

In caso di abbattimento di alberature di cui all'articolo n. 8 del presente regolamento, l'importo da versare sarà determinato sulla base del "Valore ornamentale" calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 "Valutazione del valore ornamentale per danni arrecati ad esemplari arborei di proprietà comunale".

Potrà darsi luogo alla non sostituzione, o alla parziale sostituzione, soltanto nei casi sotto indicati:

- di danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici;
- di eccessiva densità d'impianto, limitatamente agli alberi soccombenti;
- di abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie;
- di abbattimenti dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.

Nella scelta delle alberature di sostituzione è fatto obbligo:

- utilizzare le essenze indicate nell'"Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola", sulla base delle indicazioni contenute all'art. 13 del presente regolamento;

- prevedere che il diametro del fusto della nuova essenza arborea da mettere a dimora (misurato ad un metro da terra), presenti le seguenti dimensioni:

Albero abbattuto	Diametro fusto nuova alberatura
diametro fino a cm 20	Minimo 3 cm
diametro da cm 21 a cm 40	Minimo 5 cm
diametro da cm 41 a cm 60	Minimo 6 cm
diametro oltre cm 60	Minimo 8 cm

Qualora, come accertato dal tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti arborei troppo fitti, non sussiste l'obbligo della piantumazione di nuove essenze, in quanto tale intervento è finalizzato a migliorare l'accrescimento delle altre piante presenti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per ogni pianta non sostituita

ARTICOLO 8 ALBERATURE DI PREGIO, ALBERI MONUMENTALI E VERDE STORICO

Le essenze arboree facenti parte delle "Alberature di pregio" e del "Verde storico" così come individuati dalla strumentazione urbanistica vigente, nonché gli "Alberi monumentali" come definiti dalla normativa regionale e statale, sono soggette a particolare tutela.

E' considerato verde storico l'insieme degli elementi vegetali ed architettonici disposti secondo progettazioni specifiche connesse funzionalmente a residenze di valore storico, monumenti pubblici, strade pubbliche, ecc., ricompresi anche negli ambiti di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Gli interventi, anche di manutenzione, sugli elementi vegetali ed architettonici devono tendere alla conservazione o al ripristino delle condizioni delle caratteristiche originarie.

La cura e la manutenzione del verde storico è a carico del proprietario, secondo progetti e programmi concordati con il Servizio Ambiente e gli eventuali altri uffici competenti del Comune.

Rientrano tra gli alberi monumentali gli esemplari arborei singoli, nonché riuniti in filari e/o gruppi con caratteristiche di monumentalità, così e definiti dalla L.r. 2 del 24/1/1977 e s.m.i. e dai relativi provvedimenti di tutela regionali e dalla Legge n. 10 del 14/1/2013.

Le alberature oggetto del presente articolo non possono essere abbattute ad eccezione di interventi straordinari ed eccezionali determinati da particolari situazioni di pericolo a cose e persone o per gravi problemi fitosanitari che ne possono compromettere la vitalità.

E' fatto obbligo ai proprietari eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi, oltre ad effettuare, se necessari, gli interventi di manutenzione ordinaria. Il proprietario potrà eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, la morfologia della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Qualsiasi intervento sulle alberature di cui al presente articolo è assoggettato alle procedure di comunicazione previste agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Tali interventi devono comunque essere considerati eccezionali ed autorizzabili solo in caso di effettivo pericolo e cattivo stato fitosanitario.

L'Amministrazione comunale, entro 60 gg dal ricevimento della richiesta, invierà al richiedente il riscontro positivo o negativo indicando le eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di far eseguire sopralluoghi.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione comunale entro 60 gg dalla presentazione della richiesta non si ritiene valido lo strumento del silenzio assenso.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel riscontro positivo inviato dall'Amministrazione comunale comporta l'automatico decadimento dello stesso.

Nel caso di interventi di abbattimento di alberature di cui al presente articolo, è fatto obbligo per i proprietari sostituire gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti.

Nella scelta delle alberature di sostituzione è fatto obbligo rispettare le disposizioni contenute all'articolo n. 7 del presente regolamento, in particolare prevedendo che il diametro del fusto della nuova essenza arborea da mettere a dimora (misurato ad un metro da terra) presenti le seguenti dimensioni:

Albero abbattuto	Diametro fusto nuova alberatura
diametro fino a 20 cm	minimo cm 8
diametro da cm 21 a cm 40	minimo cm 10

diametro da cm 41 a cm 60	minimo cm 12
diametro oltre cm 60	minimo cm 15

Qualora la realizzazione di un progetto, anche di Amministrazioni pubbliche, preveda l'abbattimento di alberature o l'eliminazione di zone umide o comunque di interesse naturalistico, il quadro economico progettuale dell'intervento, dovrà comprendere un adeguato risarcimento ambientale nel territorio comunale mediante opportune piantumazioni, realizzazioni di aree umide, ecc. Tale progetto dovrà essere validato dal Servizio Ambiente comunale.

La mancata esecuzione degli interventi di sostituzione o l'utilizzo di essenze arboree ed arbustive non autorizzato, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, così individuata:

- Abbattimento di alberi senza aver presentato la richiesta od ottenuto il riscontro positivo da parte dell'Amministrazione Comunale:

ALBERO	SANZIONE*
Diametro fino a 20 cm	Da € 100,00 a € 300,00
Diametro da 21 cm a 60 cm	Da € 200,00 a € 500,00
Diametro oltre 61 cm	Da € 300,00 a € 900,00

*da applicare per ogni albero abbattuto irregolarmente

- Mancata sostituzione delle alberature abbattute da € 300,00 a € 900,00 per ogni pianta non sostituita.
- Sostituzione con essenze arboree ed arbustive non autorizzate o non inserite nell'Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola da € 100,00 a € 300,00 per ogni pianta utilizzata.

ARTICOLO 9 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DANNEGGIAMENTI

Si definisce "Area di pertinenza" delle alberature lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere messo a disposizione delle piante.

Per un albero di nuovo impianto l'area di pertinenza corrisponde, sul terreno, ad un cerchio con centro sul tronco e raggio variabile al variare della classe di grandezza dell'albero.

Indicativamente l'area di pertinenza vien così attribuita:

CLASSE	GRANDEZZA	RAGGIO
Alberi di I° grandezza	(altezza a pieno sviluppo: > 20 m)	ml. 4,00
Alberi di II° grandezza	(altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	ml. 3,00
Alberi di III° grandezza e arbusti	(altezza a pieno sviluppo: < 10 m)	ml. 1,50

Nell'allegato 4 "Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola" sono indicate le specie e la relativa classe di grandezza di appartenenza.

Così come previsto dall'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico", in caso di interventi che interessino l'area di pertinenza delle alberature, gli scavi dovranno essere eseguiti considerando una distanza minima di rispetto delle radici, (misurata dalla parte esterna del tronco), pari a:

CLASSE	GRANDEZZA	RAGGIO
Alberi di I° grandezza	(altezza a pieno sviluppo: > 20 m)	ml. 3,00
Alberi di II° grandezza	(altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	
Alberi di III° grandezza e arbusti	(altezza a pieno sviluppo: < 10 m)	ml. 1,50

Prima dell'esecuzione dei interventi di scavo che interferiscano con le aree verdi e le alberature presenti, i soggetti esecutori dovranno presentare un progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (ad esempio 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori.

Il progetto dovrà contenere un rilievo delle essenze arboree presenti e indicare il tipo di intervento che si andrà ad eseguire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento.

Il Servizio Ambiente valuterà la documentazione presentata ed il presunto danno inflitto alle alberature e proporrà l'adozione di misure e precauzioni tali da ridurre l'impatto dello scavo sugli apparati radicali degli alberi, come ad esempio l'uso di passacavi.

Anche nel caso di interventi manutentivi realizzati da ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti ad essa collegati, dovrà essere richiesto un parere preventivo.

Per manutenzioni ad utenze sotterranee poste a distanza non regolamentare e preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si potrà operare all'interno delle aree di

pertinenza. I soggetti promotori dell'intervento dovranno presentare un progetto esecutivo dei lavori e una planimetria in scala di dettaglio (ad esempio 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori.

Il Servizio Ambiente valuterà la documentazione presentata ed il presunto danno inflitto alle alberature e proporrà l'adozione di misure e precauzioni tali da ridurre l'impatto dello scavo sugli apparati radicali degli alberi, come ad esempio l'uso di passacavi.

Nelle nuove realizzazioni e nelle risistemazioni del verde arborato in parcheggi, strade, piazze e comunque in tutti gli ambiti ristretti, in deroga a quanto sopra, dovrà comunque essere rispettata la distanza minima dal colletto di:

- metri 1,00 per piante di I^a e II^a grandezza;
- metri 0,75 per alberi di III^a grandezza e arbusti
- assicurare un'aiuola di superficie permeabile minima di 3 mq per ogni pianta.

In casi del tutto eccezionali e debitamente documentati, il Servizio Ambiente potrà concedere deroghe alle misure indicate.

Le aree di pertinenza delle alberature devono, di norma, essere mantenute a terreno nudo, pacciamata, inerbite o impiantate con specie vegetali tappezzanti, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili fra la pianta e la falda sottostante.

Le aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalla strumentazione urbanistica vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Nel caso di edifici e pavimentazioni preesistenti, e di altri manufatti insistenti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, queste potranno essere demoliti e ricostruiti purché il loro ingombro diminuisca o rimanga invariato in qualsivoglia direzione.

Negli interventi privati e pubblici in cui i nuovi interventi non possano rispettare le aree di pertinenza delle alberature, gli uffici competenti dell'Area Tecnica comunale potranno valutare il progetto e dettarne le specifiche prescrizioni.

Nell'area di pertinenza degli alberi è vietato effettuare scavi per la posa in opera o la manutenzione di linee tecnologiche o manufatti senza rispettare le prescrizioni previste dal presente articolo.

In particolare nelle aree di pertinenza è vietato anche:

- renderle impermeabili, ovvero anche edificarle, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile

- l'asporto di terreno e/o terriccio;
- calpestare il terreno libero o pacciamato con mezzi meccanici, anche temporaneamente, con oggetti pesanti o ingombranti che possano causare compattamento del suolo;
- affiggere alle alberature cartelli, manifesti e o altri materiali con chiodi, fili di ferro, plastica o colla;
- depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche e accendere fuochi;
- la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia e il taglio delle radici;

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a 500,00, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dal Codice Penale.

Effettuare delle operazioni di potatura, di trapianto od altri interventi sulle piante presenti all'interno di aree a verde pubblico, senza autorizzazione espressa da parte del Comune, è considerato quale danneggiamento del patrimonio vegetale comunale. Per tali interventi si applicherà una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 per ogni pianta danneggiata, fatto salvo l'obbligo della rimessa in pristino e il risarcimento dei danni arrecati.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si farà riferimento al metodo riportato nell'allegato 3 "Valutazione del valore ornamentale per danneggiamenti a piante di proprietà comunale" al presente regolamento.

Potranno essere utilizzati anche altri metodi di valutazione nei casi in cui tale metodo si dimostri non appropriato al caso.

ARTICOLO 10

DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.), in particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 9, evitandone il danneggiamento.

In caso di scavi per la posa in opera o la manutenzione di linee tecnologiche devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) al fine ridurre al minimo il rischio di danneggiamento degli apparati radicali, gli interventi di scavo che devono essere effettuati nell'area di pertinenza di alberature devono essere eseguiti con sistemi ad aria compressa (compressore con lancia che emette aria a velocità supersonica) oppure con escavatore a risucchio dotato di tubo di

lunghezza variabile e cassone di raccolta per il materiale di risulta; è ammesso come alternativa lo scavo con vanghe o altri attrezzi manuali;

b) nel caso di aree pavimentate, è opportuno rimuovere con cura la parte di pavimentazione e relativo sottofondo con inerti senza intaccare il suolo sottostante con i mezzi meccanici e successivamente applicare i sistemi ad aria sopra descritti;

c) eventuali deroghe all'utilizzo di sistemi di scavo ad aria dovranno essere concesse previo parere formale del Servizio Ambiente;

d) le radici eventualmente intercettate dallo scavo devono essere tagliate nettamente senza lasciare parti sfibrate e devono le essere trattate prima della chiusura con idrossido di rame;

e) le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita;

f) gli scavi in prossimità degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana;

g) se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi; in alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in caso le stesse dovranno essere mantenute umide;

h) nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

I) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o lastre in grado di ripartire uniformemente il carico. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

l) In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo comportano, fatta salva ogni altra sanzione specifica, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a 300,00 per ogni caso specifico rilevato.

Dovrà inoltre essere previsto il riconoscimento del danno eventualmente arrecato alle piante.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si farà riferimento al metodo riportato nell'allegato 3 "Valutazione del valore ornamentale per danneggiamenti a piante di proprietà comunale" al presente regolamento.

Potranno essere utilizzati anche altri metodi di valutazione nei casi in cui tale metodo si dimostri non appropriato al caso.

Nell'allegato 5 "Protezione delle piante in area di cantiere" sono riportati gli schemi obbligatori per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere. Il mancato rispetto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a 600,00 per ogni caso specifico rilevato

ARTICOLO 11 DIFESA FITOSANITARIA

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in applicazione dell'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, i parchi e giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i cortili e le aree attinenti plessi scolastici, i parchi gioco per bambini, le superfici in prossimità di strutture sanitarie, le piste ciclabili, le aree cimiteriali e loro aree di servizio, siti archeologici o di interesse storico culturale, le ferrovie, le strade urbane, ecc.

Nelle aree verdi pubbliche il raggiungimento di questi obiettivi si ottiene principalmente attraverso l'applicazione di tecniche di difesa integrata e biologica, di difesa meccanica e fisica (sfalcio, pirodiserbo, acqua calda, ecc..) oppure attraverso l'adozione di specifiche azioni di controllo naturale che mediante la piantumazioni di siepi e/o la formazione di strisce erbose non sfalciate favoriscano lo sviluppo di insetti predatori parassitoidi nell'ambiente favorendone il passaggio verso le piante ornamentali infestate.

Ai fini di una corretta gestione fitosanitaria del verde pubblico occorrerà attenersi alle disposizioni contenute nel "Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree

frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale n. 16828 del 27/10/2016 e s.m.i.

Nelle aree verdi, pubbliche o ad uso pubblico, è obbligatorio delimitare e segnalare le zone di intervento, al fine di prevenire l’accesso a non addetti ai lavori, nonché di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata sulla effettuazione dei trattamenti, E’ inoltre sempre consigliabile effettuare gli stessi trattamenti nelle ore di minore transito veicolare o pedonale.

Nel controllo della vegetazione spontanea in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione dovrà essere preferito l’utilizzo di tecniche di controllo non chimico (sfalci, pirodiserbo, acqua bollente, ecc..) o con prodotti naturali di origine vegetale (acido pelargonico – acido acetico).

L’uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi non sono praticabili.

In particolare è assolutamente vietato l’utilizzo di prodotti chimici per il controllo delle erbe infestanti nelle aree cortilive dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia, primaria e centri diurni per l’infanzia, nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini e nelle aree cimiteriali.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all’art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Questo tipo di prevenzione si definisce “lotta obbligatoria”.

Tra le diverse patologie sottoposte a questa prevenzione si segnalano: il colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996), la processionaria del pino (D.M. 20.05.26), il cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412).

In particolare è fatto obbligo per i proprietari di alberature di pino, nel periodo invernale e prima della fuoriuscita dai nidi (indicativamente nel mese di maggio di ogni anno), di procedere alla rimozione dei nidi e alla loro successiva distruzione per abbruciamento, facendo attenzione di prendere tutte le precauzioni necessarie per non incorrere nei danni causati dalla dispersione dei peli urticanti di quest’insetto.

E’ assolutamente vietato qualsiasi intervento con utilizzo di prodotti chimici nel periodo di fioritura delle piante, anche a salvaguardia della presenza degli insetti pronubi (api, ecc..).

Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali processionaria del pino (*Traumatocampa phytiocampa*), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria

americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa* spp.), betilide (*Scleroderma domesticum*), piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc., e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

Il mancato rispetto delle norme in materia di difesa sanitaria obbligatoria comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di riferimento.

ARTICOLO 12

DISTANZE MINIME D'IMPIANTO

Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell'apparato radicale che della chioma, utilizzando le specie indicate nell'allegato 4 "Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola".

Nella realizzazione di nuove aree verdi, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni esistenti, alberi limitrofi, tenendo conto delle caratteristiche delle essenze arboree oggetto di piantumazione:

- Alberi di I^a grandezza
[farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, bagolaro, sofora, ecc.] da metri 8 a 10
- Alberi di II^a grandezza
(acero campestre, carpino bianco, ginkgo biloba, robinia, olmo,albero di giuda, gelso, salice, pioppi cipressina, ecc..) .da .metri 4 a 6
- Alberi di III^a grandezza
(*Prunus*, *Albizzia*, carpino piramidale, farnia piramidale) da metri 2 a 4

Nel caso si renda necessario derogare alle distanze di cui sopra occorrerà presentare specifica richiesta al Servizio Ambiente comunale per una valutazione e l'espressione di uno specifico parere.

Dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- dai confini di proprietà:
per alberi esistenti e per i nuovi impianti si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile o d'altra specifica normativa. Sono fatti salvi gli accordi, anche taciti, tra le parti confinanti per piantumazioni a distanze inferiori a quanto prescritto dal Codice Civile.

- dalle utenze aeree:

dovranno essere rispettate le indicazioni comunicate dai gestori delle linee per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano.

Comunque dovranno essere rispettate le indicazioni dell'art.2.1.06 del D.M.del 21.03.88, che prevede una distanza minima di impianto per un raggio di 30 cm. attorno al cavo e una distanza dalle linee elettriche tale che la pianta a pieno sviluppo a maturità consenta di rispettare le indicazioni dell' All. IX del D.Lgs. 81/08.

- dalle utenze sotterranee:

devono essere considerate come distanze minime i raggi delle aree di pertinenza di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento, sia per nuovi impianti arborei in prossimità di utenze esistenti, sia per posa di utenze sotterranee ex-novo in prossimità di alberi esistenti, che per contestuale realizzazione di impianti arborei e sottoservizi.

Nel caso di effettiva mancanza di spazio per posa di utenze sotterranee ex-novo, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi coinvolti negli scavi siano inseriti in un piano pluriennale di monitoraggio fitostatico.

- da pali di pubblica illuminazione: tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni della essenza adulta e a seconda del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso, risultante dal calcolo illuminotecnico.

Comunque in linea generale, definita "a" la distanza fra due lampioni e "b" la distanza fra tronco e lampione, si potranno adottare:

con lampioni piccoli (H. 3,5 - 5) $b = a/3$ con un sesto minimo di 5/6 mt

con lampioni medi (H. 8 - 10) $b = a/2$

con lampioni grandi (H. maggiore 10) $b = a/2$

La progettazione dovrà tenere conto della dimensione a maturità delle chiome, della forma (espansa, piramidale, globosa ecc...), dell'altezza massima dell'albero.

Nel'ambito delle nuove urbanizzazioni il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere inoltrato corredato della planimetria in scala adeguata con indicazione in sovrapposizione di tutti i sottoservizi, passi carrai ecc. ed alberature, siepi, arredi, ecc. onde evidenziare ed evitare interferenze.

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al

D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992 e s.m.i., per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

ARTICOLO 13

SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI

Nel momento della messa a dimora un nuovo albero, occorre considerare prima di tutto il principio di “Piantare l’albero giusto al posto giusto”.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Nella scelta delle essenze arboree e/o arbustive da utilizzare per nuove piantumazioni occorrerà fare riferimento all’elenco delle specie inserite nell’allegato 4 “Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola”.

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l’ambiente urbano rispetto al paesaggio agricolo e naturale, gli interventi di piantagione nel territorio urbanizzato, così come definito dalla strumentazione urbanistica vigente, qualora non ricadono negli ambiti di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i., potranno essere utilizzate essenze arboree non appartenenti alla flora autoctona nel limite massimo del 20% delle piante totali messe a dimora.

Fuori dal territorio urbanizzato, così come definito dalla strumentazione urbanistica vigente, l’impianto di specie non autoctone/esotiche è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati e che saranno oggetto di specifica autorizzazione.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri, in riferimento agli elenchi di specie allegati al presente regolamento:

INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento

dell’ecosistema. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dell’ecosistema oggetto dell’intervento.

Scelta delle specie: alberi ed arbusti indicati nell’allegato “Piante autoctone/rinaturalizzate” nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali;

E' ammesso l'utilizzo di specie diverse, solamente in situazioni ambientali particolari ed in ambiti spaziali ristretti (es: vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a dimora. Questo al fine di produrre un miglioramento delle condizioni generali dell'ecosistema.

VERDE IN ZONA AGRICOLA (zone agricole di riqualificazione, ambiti a prevalente matrice urbana non urbanizzati, zone agricole)

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone

agricole della pianura.

Scelta delle specie: alberi ed arbusti inseriti negli allegati come "Piante autoctone/rinaturalizzate" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali;

E' ammesso, esclusivamente nelle aree cortilive, l'utilizzo di specie diverse e comunque in misura non superiore al 20% del totale delle piante legnose collocate a dimora.

VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO (nelle zone all'interno del territorio urbanizzato)

Considerando l'ormai totale artificiosità delle situazioni ambientali con condizioni ormai lontane da quelle originarie, gli interventi possono allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale.

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione del verde pubblico e privato in ambito urbano debbono essere realizzati utilizzando specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in questo ambito si verificano.

Scelta delle specie: tutti gli alberi ed arbusti inserite negli allegati come "Piante autoctone/rinaturalizzate" e "Esotiche".

Nella scelta delle piante da impiantare occorrerà prevedere che le piante ad alto fusto abbiano un'altezza compresa tra i 2 e i 4 metri e il diametro del fusto, misurato a 1 m da terra, compreso tra i 3 e gli 8 cm.

Per gli arbusti deve essere garantita un'altezza superiore a 50 cm.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 per ogni essenza utilizzata.

Nel territorio comunale è vietato l'impianto di specie del gruppo "Piante Vietate" inserite nell'allegato 4 "Elenco delle specie arboree ed arbustive consigliate per il Comune di Nonantola" del presente Regolamento. Tale divieto ha l'obiettivo di salvaguardare lo

sviluppo della vegetazione autoctona e di evitare particolari motivi di disagio alla cittadinanza. Sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati al Servizio Ambiente.

Nel territorio comunale è vietato, di norma, l'impianto di ulivi con diametro del tronco, misurato a 1 metro da terra, superiore a 25 cm.

Gli ulivi impiantati o trapiantati sul territorio comunale devono provenire da coltivazione vivaistica e se le dimensioni del tronco sono superiori a quelle sopra indicate l'impianto necessita di autorizzazione scritta del Servizio Ambiente.

La piantumazione di essenze arboree ed arbustive non autorizzate comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri ed i parchi e/o giardini in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche.

Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente e/o da altri Enti esterni su presentazione di dettagliata relazione.

ARTICOLO 14

INTERVENTI EDILIZI

Tutti i progetti edilizi che riguardano le aree verdi pertinenziali devono comprendere la rappresentazione dello:

STATO DI FATTO delle aree verdi composto da:

- cartografia dell'area d'intervento in scala 1:200 o di maggior dettaglio riportante le macchie e le siepi arbustive e gli alberi, con indicazione della specie vegetale e dell'esatta collocazione – per gli alberi dovrà altresì essere indicata l'altezza delle piante e la dimensione del fusto, espresso come diametro o circonferenza misurata ad un metro da terra, dovranno altresì essere indicati i fossati e gli specchi d'acqua;
- documentazione fotografica dettagliata della vegetazione esistente.

Nello stato di fatto dovranno essere rappresentate anche le aree a verde pubblico limitrofe all'area d'intervento, qualora il confine dell'area d'intervento sia distante meno di 10 m da dette superfici a verde pubblico. In tale documentazione devono essere evidenziate anche necessità di transito, deposito materiali, passaggi di mezzi e personale sulle aree a verde pubblico.

STATO DI PROGETTO composto da:

- cartografia dell'area d'intervento in scala 1:200 o di maggior dettaglio riportante le piante di progetto, con indicazione della specie vegetale e dell'esatta collocazione. Nella cartografia dovranno essere evidenziate le piante esistenti conservate, quelle da abbattere, quelle da trapiantare, quelle di nuovo impianto;
- relazione tecnica che evidenzi tutti gli aspetti legati alla vegetazione, con particolare riferimento alle scelte in merito alle piante legnose esistenti, con chiaro riferimento agli eventuali abbattimenti e trapianti, e che illustri le scelte progettuali.

Il Servizio Ambiente rilascerà, in fase di istruttoria delle pratiche edilizie, un parere nel caso gli interventi riguardino:

- l'abbattimento e/o trapianto di alberi e/o l'eliminazione di siepi o macchioni arbustivi;
- le aree di pertinenza delle alberature (ai sensi dell'art.9);
- le aree d'intervento situate a meno di 10 m dalle superfici a verde pubblico.

Il Servizio Ambiente comunale esprimerà il proprio parere entro altro termine temporale previsto dalla normativa che disciplina l'atto abilitativo specifico.

In caso di presentazione di pratica edilizia che comporti un intervento che possa determinare l'abbattimento di alberi o una potatura con tagli aventi diametro superiore a 7 cm, dovranno essere presentate le necessarie comunicazioni previste agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a 300,00 per ogni elemento discordante rispetto alla soluzione progettuale approvata.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse, purché nel rispetto dell'articolo n. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 15 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Le superfici a verde pubblico potranno essere realizzate anche dai soggetti attuatori nell'ambito di interventi urbanistici o da terzi in genere nell'ambito di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto delle indicazioni tecniche inserite nell'allegato 6 "Specifiche tecniche ed operative per la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico" riportati anche gli importi delle penali a carico dei soggetti attuatori per le eventuali inadempienze rilevate.

I progetti per la realizzazioni di aree verdi inseriti all'interno di nuove urbanizzazioni o di progetti presentati da terzi, dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e negli strumenti urbanistici vigenti.

Per gli aspetti progettuali si rimanda a quanto indicato all'art. 14 "Interventi edilizi" del presente regolamento.

Nella realizzazione delle aree verdi occorre prevedere un periodo di **3 anni** dalla data di piantumazione, nel quale dovranno essere eseguite tutte le cure colturali atte ad assicurare il necessario attecchimento delle componenti vegetative legnose ed erbacee presenti.

Ai fini di quanto sopra occorrerà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato 6 del presente regolamento.

La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico previste nelle urbanizzazioni o realizzate da privati terzi, non potranno essere prese in carico dall'Amministrazione comunale qualora non risultino realizzate in conformità agli elaborati di progetto e/o che non abbiano i requisiti stabiliti in sede di convenzione, come attestato nell'elaborato di collaudo pervenuto all'amministrazione Comunale.

Qualora le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico, in cui si rileva la necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della presa in carico fatta salva la facoltà della rivalsa delle spese nei confronti del soggetto realizzatore.

ARTICOLO 16 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERDE NELLE ZONE DI RISPETTO IN OCCASIONE DI PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le prescrizioni tecniche contenute nel presente articolo hanno lo scopo di contribuire alla mitigazione dell'impatto ambientale di infrastrutture, di insediamenti e più in generale, di contribuire ad una maggiore armonizzazione di questi ultimi nel paesaggio.

Alle prescrizioni tecniche contenute nel presente articolo devono obbligatoriamente conformarsi i progetti di per opere di nuova urbanizzazione che riguardino le zone di rispetto di seguito descritte:

- Fascia di rispetto degli elettrodotti

Per i primi 5 m al di fuori della proiezione ortogonale al suolo dei cavi elettrici la superficie dovrà essere lasciata prativa.

Per l'ulteriore fascia di 25 m, dovranno essere realizzati complessi macchia-radura con elementi arbustivi rappresentati da allineamenti (siepi) o macchioni, con piante poste a 50 cm l'una dall'altra in modo da formare blocchi autoprotetti. Gli arbusteti dovranno coprire circa il 50% della superficie di terreno; il resto della superficie sarà lasciato a prateria gestita con finalità naturalistiche con 1-2 tagli annui a fine estate per non permetterne l'evoluzione in arbusteto o bosco.

Nel verde eventualmente presente oltre i 25 m dalla proiezione ortogonale al suolo dei cavi elettrici potranno essere posti a dimora alberi in allineamenti paralleli all'elettrodotto con esemplari posti tra di loro almeno 8 m per consentire uno sviluppo armonico delle chiome.

Le specie da utilizzarsi per questi interventi sono quelle di cui all'elenco dell'allegato "Piante Autoctone/rinaturalizzate" dell'allegato 4 del presente regolamento.

- Fascia di rispetto dei corpi idrici

Nelle fasce di terreno adiacenti i corpi idrici dovrà essere enfatizzato il ruolo di corridoio ecologico dei medesimi, mediante piantumazione di siepi arbustive/arboree.

Dovrà essere rispettata la fascia di divieto di piantumazione previste dalla norme di polizia idraulica e dai regolamenti consortili vigenti.

In accordo col gestore del corpo idrico, la piantumazione delle alberature dovrà preferibilmente essere eseguita in modo da evitare l'ombreggiamento delle colture agricole eventualmente presenti.

Nella formazione delle siepi si dovranno utilizzare i seguenti criteri d'impianto: siepi alberate con interasse di m 3, alberi distanti tra loro (sia lungo la fila che tra una fila e l'altra) 6-8 m e arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti.

- Aree poste tra insediamenti residenziali e produttivi e marginali

Nelle zone verdi poste tra le aree produttive e quelle residenziali, a protezione di queste ultime, nonché nelle aree marginali non vocate ad essere utilizzate come aree a parco o giardino, dovrà essere realizzato un intervento di forestazione pluristratificato, con siepi arbustive perimetrali (una o più a seconda dello spessore della fascia di terreno) e con arboreto nella zona centrale.

Le siepi saranno realizzate con arbusti posti a dimora a 50 cm lungo gli allineamenti e con gli allineamenti posti a 2 m tra di loro.

Il boschetto alberato dovrà essere realizzato con distanza d'impianto tra gli alberi di 7/8 m e con formazione di gruppi monospecifici di 3-5 esemplari.

Nel caso la fascia di terreno fosse larga meno di 20 m, si realizzeranno più siepi alberate realizzate con i criteri sopra descritti, ma con distanza tra un allineamento e l'altro di 4 m e con alberi distanti tra loro (sia lungo la fila che tra una fila e l'altra) 8/10 m.

Nella realizzazione degli impianti di mitigazione di cui sopra le specie da utilizzarsi sono quelle inserite come autoctone/rinaturalizzate nell'allegato 4 de presente regolamento, prevedendo che siano garantite le seguenti dimensioni:

- alberi di diametro di 4-6 cm e di altezza superiore ai 200 cm;
- arbusti di altezza di 60/80 cm.

ARTICOLO 17

VALUTAZIONE DI STABILITA' DELLE ALBERATURE PRIVATE ADIACENTI LE STRADE PUBBLICHE

I proprietari di alberi posti a ridosso di strade pubbliche che, a seguito di valutazione tecnica da parte del Servizio Ambiente, evidenziassero problemi fitosanitari o strutturali che non possono essere chiariti solo visivamente, al fine di preservare la sicurezza per i cittadini che percorrono le strade pubbliche poste nel territorio del Comune di Nonantola, dovranno far eseguire un'indagine strumentale da parte di professionisti specializzati del settore.

Per favorire la risoluzione di problematiche derivanti dalla presenza di alberature pericolose a ridosso di strade pubbliche, i privati cittadini potranno provvedere a proprie spese o in alternativa richiedere all'Amministrazione Comunale l'effettuazione delle valutazioni di stabilità delle alberature da parte di un tecnico specializzato del settore forestale appositamente incaricato, attribuendo i costi a carico dei richiedenti per ogni pianta valutata.

Sulla base delle relazioni inviate, il Servizio Ambiente comunale esprimerà il proprio parere nel rispetto presente regolamento.

La Giunta Comunale, con specifico atto, definirà il corrispettivo unitario dell'importo per ogni singola valutazione da richiedere ai richiedenti.

ARTICOLO 18

PAVIMENTAZIONI AMMESSE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, comunque, non potranno prevedere modifiche di quota superiori a 15 cm, in più o in

meno, rispetto al piano originario. A seconda della tipologia e grado di permeabilità, si possono definire:

Pavimentazione con superficiale permeabile

Oltre alla classica pavimentazione permeabile realizzata in ghiaietto o altro materiale inerte (che può prevedere un grado di copertura dell'area di pertinenza fino al 100%), si considera in questa tipologia di lavorazione anche la posa in opera del prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali con superficie permeabile non inferiore al 95%, prevedendo comunque una permeabilità profonda; in questo caso è necessario comunque che venga garantito un cercine minimo di 50 cm dal colletto.

Pavimentazione con superficiale semipermeabile

Si identificano in questa tipologia le pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura o permeabilità minima \geq al 40%, con vuoti riempiti da materiale drenante. Deve comunque essere mantenuta una permeabilità profonda e un cercine di terreno nudo avente raggio, misurato a partire dalla tangente al colletto, delle dimensioni di seguito riportate.

Tipologia di esemplare arboreo	Raggio del cercine di terreno nudo (ml)
I grandezza	r 3,00
II grandezza	r 2,00
III grandezza	r 1,00

Tra le pavimentazioni a superficie semipermeabile sono ammessi anche i grigliati sopraelevati che non comportino modifiche di quota superiori a 15 cm.

Quando le pavimentazioni da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, rientrano in Piani Urbanistici o in altri interventi che prevedono cessioni di opere e/o aree verdi all'Amministrazione comunale, possono essere concesse deroghe, debitamente motivate, a quanto disposto dal precedente comma del presente articolo. L'esigenza di ricorrere alla deroga, oggettivamente dimostrata e documentata dal progettista, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo comunque gli interventi che compromettono la tenuta statica della pianta) o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

Nel caso di interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire che prevedono la realizzazione di pavimentazioni, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza purché la richiesta sia opportunamente descritta e documentata nel progetto, in conformità con il presente Regolamento.

TITOLO 2

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 19

AFFIDAMENTO DI SPAZI ED AREE VERDI PUBBLICHE

L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera volontaria degli stessi, un supporto all'attività di manutenzione da essa già eseguita, al fine anche di tutelare e valorizzazione il verde pubblico, con l'obiettivo di mantenere un buon decoro urbano e garantirne la fruibilità da parte della collettività.

L'assegnazione delle aree verdi pubbliche per gli obiettivi di cui sopra può essere concessa a:

- singoli cittadini;
- cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- condomini.

Per i soggetti la cui partecipazione avvenga non in maniera singola, è obbligatorio nominare per iscritto un proprio referente per ottenere l'affidamento in manutenzione delle aree.

L'affidamento ai soggetti richiedenti avverrà per tramite di apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Ai fini dell'adozione si intendono tutte le aree verdi pubbliche per le quali l'Amministrazione Comunale, all'atto di presentazione delle richieste, manifesti l'interesse a darle in affidamento.

Gli spazi e le aree a verde pubblico oggetto di affidamento sono così individuate:

- Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
- Aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;

- Aree e spazi del centro storico;
- Aiuole fiorite;
- Fioriere ornamentali.

L'Amministrazione comunale potrà autorizzare anche aree e spazi non inseriti tra le aree disponibili per l'affidamento.

Le tipologie di intervento da realizzarsi sulle aree verdi oggetto di assegnazione possono comprendere:

- la manutenzione ordinaria, ossia la tutela igienica, la pulizia e il conferimento dei rifiuti previo accordo con il Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti Urbani;
- lo sfalcio periodico dei prati (con propri mezzi) e relativo conferimento dei rifiuti previo accordo con il Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti Urbani;
- la lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni da concordare con l'amministrazione Comunale;
- la cura e la sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi compresa la potatura;
- l'annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione, da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- le potature di alberature;
- l'arredo arboreo/arbustivo di spazi verdi (fornitura e piantumazione delle piante);
- la manutenzione/fornitura di arredo urbano.

Si specifica che nel caso di interventi di potatura che richiedano l'ausilio di piattaforme aeree, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Ambiente e realizzati esclusivamente da imprese del settore della manutenzione del verde, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite e di tutti gli obblighi di legge in particolare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora pervengano all'Amministrazione Comunale richieste per interventi di "arredo arboreo/arbustivo" di spazi e aree verdi, l'Amministrazione, in una logica di sicurezza e decoro dell'arredo verde, valuterà la possibilità di concedere o meno tale realizzazione.

E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento e l'apposizione di elementi per pubblicità.

ARTICOLO.20

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

L'affidamento di un'area verde pubblica per l'effettuazione di interventi di manutenzione da parte di terzi, potrà essere fatto presentando specifica richiesta all'Amministrazione comunale, utilizzando l'allegato 7 "Richiesta di manutenzione di spazi ed aree verdi pubbliche" del presente Regolamento.

La richiesta di affidamento dovrà essere corredata da una nota che descriva lo stato dell'area, il tipo di intervento/i che si vuole realizzare, le modalità esecutive e i tempi di realizzazione, una fotografia e l'indicazione planimetrica dell'area, che nel caso potrà essere fornita dagli uffici qualora il cittadino ne fosse sprovvisto.

L'Ufficio Tecnico comunale esaminerà la richiesta presentata per decretarne l'affidamento e l'approvazione della convenzione da sottoscrivere tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

La sottoscrizione della convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'atto di affidamento, pena la decadenza di quest'ultima.

La durata della convenzione di affidamento non potrà superare i 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa. Una durata diversa della convenzione potrà essere definita tra le parti.

Qualora per una stessa area dovessero pervenire più richieste, a parità di condizioni di ammissibilità, l'affidamento avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. ordine temporale di presentazione delle domande;
2. qualità della proposta;
3. completezza della documentazione.

Tutte le soluzioni tecniche proposte dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.

Tutti gli interventi previsti devono tenere conto della pianificazione generale e dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di: razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita, con il programma o le prescrizioni comunali, di compatibilità con l'interesse generale e rispetto delle norme in particolare di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 21

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

I soggetti affidatari prenderanno in consegna l'area/spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nella convenzione sottoscritta, il tutto con continuità, prestando la propria opera senza alterare in alcun modo le destinazioni e le dimensioni.

I soggetti richiedenti si impegnano inoltre a condurre le aree nel rispetto delle leggi e dei principi della Costituzione Italiana, evitando attività che contrastino con l'uso dell'area e che determinino fenomeni di discriminazione.

Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione approvata, dovrà essere presentata all'Area Tecnica e preliminarmente autorizzata.

L'eventuale utilizzo di essenze arboree e floreali saranno valutate nell'ambito del decoro urbano e del contesto climatico e ambientale a cui sono destinate, in particolare dovranno essere utilizzate le essenze indicate nell'allegato 4 del presente regolamento.

L'area dovrà essere conservata e mantenuta nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

Con la firma della convenzione il soggetto adottante si impegna formalmente alla manutenzione dell'area o spazio pubblico che dovrà avvenire mediante l'utilizzo di propri mezzi e dispositivi di protezione individuale;

L'area rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dagli atti e strumenti urbanistici comunali vigenti.

E' vietato nelle aree verdi oggetto di affidamento l'uso di diserbanti e di prodotti chimici di sintesi. In caso di necessità occorrerà attenersi a quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento.

In caso di riscontro di anomalie dello stato vegetativo delle aree verdi, questo dovrà essere tempestivamente segnalato all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà a fa eseguire le verifiche ed a stabilire gli eventuali interventi necessari.

L'Amministrazione Comunale, verificherà lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione e dell'osservanza delle disposizioni previste dalla convenzione.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi, di cui alla convenzione, dovranno essere tempestivamente comunicati all'Area Tecnica, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora nello spazio pubblico, a cura dall'adottante, s'intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto adottante.

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione delle attività manutentive svolte e di tutto quanto previsto dalla convenzione; a tal fine è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT e contro rischi da infortuni per i soggetti abilitati ad operare nell'area.

ORTI URBANI COMUNALI

ARTICOLO 22

AFFIDAMENTO DI ORTI URBANI COMUNALI

Si definiscono orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori.

I terreni essere messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- favorire l'attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
- promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia, anche attraverso lo Sportello Ambientale del C.E.A.S;
- orientare le colture verso buone pratiche agricole, per sostenere e diffondere metodologie di coltivazione (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire alla salvaguardia della biodiversità agricola;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità della strumentazione urbanistica vigente, individua le aree destinate ad orti urbani, ai fini dell'assegnazione ai cittadini interessati.

I lotti di terreno destinati ad orti vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

E' vietata l'apposizione di cartelli, segnali e ogni forma di pubblicità commerciale.

ARTICOLO 23

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI ORTI URBANI COMUNALI

Possono richiedere l'assegnazione degli orti urbani comunali, i cittadini residenti nel Comune di Nonantola che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Nonantola o altro Comune della Provincia di Modena di superficie superiore a mq. 25, né di svolgere l'attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare.

Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

I soggetti richiedenti si impegnano inoltre a condurre le aree nel rispetto delle leggi e dei principi della Costituzione Italiana, evitando attività che contrastino con l'uso dell'area e che determinino fenomeni di discriminazione.

L'Amministrazione Comunale eseguirà i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli assegnatari.

L'Amministrazione Comunale, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può prevedere la riserva di alcuni orti da destinare, tramite specifici accordi, ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni e Cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall'Ente convenzionato.

L'Amministrazione Comunale può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statutario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l'Amministrazione sostiene o che utilizzino l'ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

In questo caso, dietro sottoscrizione di una apposita convenzione, l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

L'assegnazione degli appezzamenti di terreno destinati ad orti urbani è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono secondo la seguente modalità:

I soggetti interessati all'assegnazione di un appezzamento dovranno presentare una richiesta all'Amministrazione Comunale utilizzando l'allegato 8 "Richiesta di area ortiva pubblica per uso familiare", allegato al presente regolamento.

La richiesta dovrà essere corredata di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'autocertificazione in cui il richiedente dichiara:

- i propri dati anagrafici;
- la residenza;
- di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio del Comune di Nonantola o di altro comune della Provincia, un appezzamento di terreno superiore a mq. 25, sul quale poter esercitare attività orticola;
- il consenso al trattamento dei dati personali.

L'Area Tecnica comunale esaminerà le richieste presentate e con specifico atto provvederà a decretarne l'affidamento ai richiedenti e all'approvazione della convenzione da sottoscrivere tra le parti, riportante gli impegni e gli obblighi previsti per l'utilizzo dell'area.

La sottoscrizione della convenzione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'atto di affidamento, pena la decadenza.

La durata della convenzione di affidamento non potrà superare i 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto di seguito previsto:

- in caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.
- il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
- in ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
- in caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per:

- sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario;
- a seguito di verifiche che abbiano messo in evidenza una cattiva gestione dell'appezzamento affidato;
- in caso venga riscontrato un utilizzo a scopo di lucro.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un rimborso dei costi sostenuti per il ripristino di strutture ed impianti che dovessero danneggiarsi a seguito di un utilizzo non consono da parte degli assegnatari degli appezzamenti e che a seguito di verifica possa imputarsi ad un soggetto ben definito.

ARTICOLO 24

REGOLE D'USO E DI GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Nell'ambito dell'affidamento delle aree adibite ad orti urbani, i soggetti affidatari sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
- vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;
- sottoscrivere e rispettare quanto indicato nella convenzione di assegnazione;
- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

Nello spazio riservato agli orti urbani non è consentito:

- la posa di pavimentazione fissa;
- la costruzione di capanni o di altre attrezzature;
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente;
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti non di origine organica), così come previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
- l'utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l'anno di coperture in nylon dell'altezza superiore ai cm. 50;
- l'abbandono di rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile). Nel periodo compreso da aprile a settembre di ogni anno, i contenitori utilizzati per la raccolta delle acque dovranno essere tenuti chiusi o l'imboccatura coperta da una rete a maglie fisse, al fine di impedire la formazione di focolai per lo sviluppo delle zanzare;

- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- utilizzare tecniche di coltivazione non riconducibili ai criteri dell'agricoltura biologica e biodinamica.

Deve essere prevista la creazione di strutture dedicate al compostaggio del materiale organico, che deve essere riutilizzato per la concimazione del suolo.

La manutenzione straordinaria (es. sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni) delle aree adibite ad orti urbani compete al Comune di Nonantola.

Sarà compito degli Uffici comunali quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria delle aree.

TITOLO 3

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 25

SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

Ai sensi di quanto disposto dalla strumentazione urbanistica vigente, è vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti (ponti, accessi carrai).

Sono escluse dal campo d'applicazione le scoline, vale a dire le prime strutture in grado di allontanare l'acqua in eccesso poste all'interno dei campi coltivati e periodicamente sottoposte ad integrale rifacimento.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altresì Enti per ragioni di pubblica utilità; per tali interventi dovrà essere richiesto parere del Servizio Ambiente.

Nel caso di scoli di limitato valore ecologico o funzionale (ad esempio fossi stradali di piccole e medie dimensioni) è ammissibile il tombamento solo se accompagnato dalla realizzazione di opere di compensazione ambientale sul terreno di proprietà del richiedente.

Tra le opere di compensazione sono previste la piantumazione di alberature, la realizzazione di piccole zone umide, la piantumazione di filari e siepi, di boschetti, ecc.

A tal fine dovrà essere presentata all'Area Tecnica una domanda, corredata da una relazione tecnica a firma di un tecnico specializzato, che evidenzia chiaramente il fosso che si chiede di tombare e gli interventi di compensazione ambientale che si intende realizzare. Salvo casi particolari, nelle compensazioni ambientali occorrerà di norma prevedere i seguenti parametri:

- alberature: 1 alberatura di I^a o II^a grandezza ogni 10 metri di fosso lineare da tombare;
- per siepi e filari: dovrà essere impiantata una nuova siepe/filare di una lunghezza pari ad almeno 1,5 volte la lunghezza del fosso che si intende tombare;

Qualora si verifici che l'intervento di compensazione ambientale risultasse inattuabile per ragioni tecniche nella proprietà del richiedente, questi lo dovrà realizzare in area pubblica, previo presentazione di un specifico progetto da sottoporre verifica da parte degli uffici comunali preposti.

Per l'esecuzione di tombamenti di fossati e corsi d'acqua dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute agli art. 46 e 47 del vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico e ad uso pubblico".

Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria così come di seguito indicato:

- tombamento non autorizzato di fossati o corsi d'acqua comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;
- mancata realizzazione degli interventi compensativi previsti € 100,00 a € 500,00.

ARTICOLO 26 DRENAGGI SOTTERRANEI

Preso atto dei principi espressi dall'art.1 del presente Regolamento e per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva, per gli interventi di nuova

sistemazione fondiaria che comportino l'introduzione del drenaggio sotterraneo in queste aree occorrerà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere allegata una relazione tecnica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che s'intende eseguire.

A seguito della verifica della documentazione inoltrata, potrà essere cura dell'Amministrazione Comunale stabilire eventuali prescrizioni o la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.

La mancata esecuzione degli interventi di miglioria ambientale indicati comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ogni ettaro di terreno oggetto di intervento.

ARTICOLO 27

SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI

I maceri, così come identificati dalla strumentazione urbanistica vigente, gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la vegetazione ripariale di pertinenza devono essere salvaguardati.

Fatto salvo che l'attuale strumentazione urbanistica tutela i maceri e gli specchi d'acqua, è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto inerbita circostante l'intero macero per una larghezza pari ad almeno 2 m.

In quest'area è vietato eseguire interventi di aratura, irrorazione con presidi fitosanitari, incendio e diserbo chimico.

La chiusura di un macero dovrà comunque sempre essere compensata dalla realizzazione di un progetto che presenti un valore ambientale di analoga rilevanza.

Chi intende procedere alla chiusura di un macero dovrà presentare idonea richiesta all'Amministrazione comunale, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato, che specifichi l'intervento di compensazione ambientale che si andrà a realizzare.

Il tombamento non autorizzato di un macero comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00.

E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi, in caso di accertamento di irregolarità sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

E' sempre fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi da parte dei soggetti contravventori.

Nel caso di invasi artificiali di nuova realizzazione, per l'allevamento del pesce, per pesca sportiva, per irrigazione, questi devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più

naturale possibile mediante la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive lungo le sponde tenendo conto di quelle storicamente tipiche dei maceri o delle zone umide, pur rimanendo la possibilità di ceduzione in caso di manutenzioni straordinarie.

In particolare:

- il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;
- le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;
- presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

In caso di accertamento di irregolarità sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

ARTICOLO 28 SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI BOSCHETTI

Le siepi, i macchioni arbustivi ed i boschetti devono essere salvaguardati, ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole, l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, compreso il taglio drastico delle piante; quest'ultimo intervento dovrà, tuttavia, essere sottoposto alle procedure di comunicazione e riscontro previste dal presente regolamento.

In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata, oltre all'obbligo di ripristino e di ripiantumazione degli esemplari arborei/arbustivi, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

Nella realizzazione degli interventi di manutenzione delle siepi è vietato l'utilizzo di trincia erba - trinciasarmenti o simili.

Solo in casi eccezionali potrà esserne consentito l'utilizzo, ma l'utilizzo dovrà esserne autorizzato dall'Amministrazione comunale.

L'utilizzo non consentito di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

ARTICOLO 29

SALVAGUARDIA DELLE PIANTATE

Per "Piantata", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, s'intende quella particolare forma di allevamento della vite che associa i rampicanti coltivati a tutori vivi costituiti da piante d'alto fusto (di solito olmo, acero campestre, pioppo ibrido e gelsi).

Al filare alberato "maritato" alla vite si associa, di solito, una fascia di terreno non coltivato ricompreso tra due campi adiacenti e detto "cavalletto". Da un punto di vista più strettamente naturalistico le piantate costituiscono dei filari arborei, normalmente monospecifici, vegetanti su una fascia di terreno saldo inerbito.

Quali elementi fortemente caratterizzanti il territorio della pianura in senso sia storico - testimoniale, che paesaggistico - ambientale, le piantate devono essere conservate e salvaguardate.

Le piantate devono essere conservate, per cui gli interventi che le riguardano devono essere limitati alle relative normali pratiche colturali.

L'abbattimento dei tutori vivi di una piantata deve essere comunicato, con le procedure di cui all'art. 6 presente regolamento e la richiesta deve essere accompagnata da un piano di nuove piantumazioni a compensazione ambientale.

In caso di abbattimento di tutori vivi si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

TITOLO 4

MODALITA' D'UTILIZZO E GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 30 AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico, così come specificatamente indicate nella vigente strumentazione urbanistica.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate negli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini, o aree verdi del territorio comunale.

Si considerano attività vietate nelle aree verdi:

- Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico nei modi consentiti dal presente capitolo;
- Danneggiare o tagliare alberi ed arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati e le aiuole, potare senza autorizzazione le alberature di proprietà pubblica anche in caso di sconfinamento dei rami oltre i limiti di proprietà; utilizzare gli alberi di parchi, viali, giardini come tutori per il fissaggio di fili elettrici, altoparlanti, tubazioni, lampade, striscioni pubblicitari o quant'altro;
- Danneggiare e imbrattare i cartelli, i giochi e tutti gli elementi di arredo;
- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, raccogliere sementi, frutti o parti di pianta, anche se caduti dalle piante;
- Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- Inquinare terreni, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e aree a verde al di fuori di eventuali zone appositamente attrezzate e segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;

- Il transito e la sosta di veicoli a motore sprovvisti di autorizzazione e il transito e la sosta sulle superfici permeabili, intendendo come permeabile una superficie di tappeto erboso o terreno vegetale dotato o meno di scheletro;
- Danneggiare il cotico erboso, le aree a prato ed i sentieri, ad esempio utilizzando biciclette in caso di terreno bagnato o fangoso;
- L'accesso ed il transito di cavalli ed altri quadrupedi;
- Nelle aree adibite a gioco per l'infanzia, e in generale per un raggio di almeno 5 m da attrezzature ludiche, vietato l'ingresso di animali;
- Deve essere rispettato da parte degli utenti il limite massimo di età imposto con targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l'uso di un gioco situato all'interno dei vari parchi pubblici è consentito ad utenti aventi età inferiore od uguale ad anni 12;
- Espletare i propri bisogni fisiologici;
- Usare le aree verdi per dormire;
- L'apertura di accessi diretti da proprietà private.

Fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti, le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 per ogni caso specificatamente accertato.

Si considerano attività consentite nei parchi e giardini pubblici solo previa autorizzazione comunale:

- l'accesso di veicoli a motore di qualsiasi tipo, da effettuarsi solo con terreno asciutto ed in condizioni del terreno tali da poter sostenere il peso dei veicoli senza deformarsi (ossia senza che restino scolpite nel terreno impronte di pneumatico) e senza che venga arrecato nessun danno al cotico erboso, nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di soggetti terzi da essa autorizzati;
- l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- l'accensione di fuochi e preparazione di braci e carbonelle;
- l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- l'esercizio di forme di commercio o altre attività.

- l’Affissione temporanea di manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo in occasione di manifestazioni.

- l’effettuazione di manifestazioni, celebrazione ricorrenze e situazioni similari.

Il Comune può richiedere, in caso di necessità, il possesso di copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose arrecati nel corso dell’effettuazione delle attività di cui sopra.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è affidato agli Uffici comunali competenti, i quali dovranno richiedere un parere preventivo al Servizio Ambiente.

Fatte salve le sanzioni previste nel comma precedente, lo svolgimento di attività senza autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione comunale, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Nelle aree verdi pubbliche è fatto obbligo:

- tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali, nonché raccogliergli le deiezioni;

- spegnere accuratamente e non gettare a terra i mozziconi di sigaretta e di segnalare eventuali principi di incendio;

- rispettare la segnaletica e/o ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione Comunale;

- sorvegliare i bambini durante l’uso delle attrezzature e dei giochi.

ARTICOLO 31 GESTIONE DEI GIARDINI E PARCHI URBANI

Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l’integrità a cose o a persone.

In particolare questi consisteranno in: potature di alberi e arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria effettuata secondo quanto riportato nell’art.11 del presente regolamento e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate, ecc., che l’Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia di area verde interessata.

Le potature e/o abbattimenti degli esemplari arborei saranno effettuate secondo quanto riportato nell’art.5 del presente Regolamento.

Gli sfalci e le irrigazioni dovranno essere eseguiti, preferibilmente, in periodi diversi dalla massima fioritura per non danneggiare l’entomofauna.

Per quanto concerne gli sfalci, è possibile destinare alcune aree a sfalcio ridotto per finalità di tipo ambientale; tali aree andranno appositamente delimitate e segnalate con cartelli informativi.

Nello sfalcio delle aree verdi è da preferire la pratica del “mulching”.

L’irrigazione di soccorso estiva dovrà essere effettuata principalmente attraverso la predisposizione di impianti goccia a goccia e la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d’acqua e lo sviluppo di agenti patogeni.

E’ consentito l’utilizzo di carro botte per l’irrigazione di aree verdi non dotate di impianto di irrigazione, ma dovrà essere evitato il compattamento del terreno a seguito del passaggio.

Dal terzo anno di impianto, calcolato dalla data di messa a dimora secondo le modalità di cui all’art. 15 del presente Regolamento, alberi ed arbusti di norma non vanno più irrigati, fatte salve la presenza di condizioni climatiche che ne possano determinare il disseccamento.

Il controllo delle erbe spontanee deve essere effettuato di norma con l’impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici. E’ consigliabile l’utilizzo di materiali pacciamanti naturali.

Nel caso di fertilizzazione la sostanza organica nel terreno deve essere preservata e per quanto possibile aumentata. Nella scelta dei prodotti devono essere privilegiati i “compost” autoprodotti o originati da materiali organici raccolti sul posto (distribuzione cippato, ecc..).

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Viene salvaguardata comunque la necessità di far eseguire periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.

Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell’arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti l’area in cui si opera.

Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell’identità dell’area stessa, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie, e in tal caso dovranno essere utilizzate le essenze indicate nell’allegato 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 32

AREE PERMESSE AI CANI SENZA L’UTILIZZO DI GUINZAGLIO (AREE DI SGAMBAMENTO)

Si definiscono tali aree, le porzioni di aree verdi comunali appositamente recintate, all’interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio.

All'interno delle aree permesse ai cani senza l'uso del guinzaglio, dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:

- i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori.
- nel percorso fino al raggiungimento dell'area di sgambatura, anche all'interno di un parco, il cane va condotto sempre con il guinzaglio.
- i cani mordaci dovranno essere dotati di museruola.

Fatto salvo quanto riportato nell'art. 30 del presente Regolamento, in tali aree è fatto divieto di:

- non provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale;
- lasciare aperti i cancelli di accesso all'area;
- introdurre arredi o strutture non autorizzate;
- tenere comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- utilizzare l'area con finalità diverse rispetto allo "sgambamento" dei cani;
- consentire l'accesso all'area ai bambini non accompagnati da un adulto;
- far entrare nell'area cani non vaccinati e non assicurati;
- non rispettare quanto indicato negli appositi cartelli regolamentari.

L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sgambamento cani.

E' data possibilità ai privati, a gruppi di cittadini, alle associazioni ambientaliste e animaliste, richiedere l'affidamento in gestione dell'area così come previsto all'art. 21 del presente Regolamento.

L'effettuazione di comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo comportano l'allontanamento dall'area ed l'eventuale interdizione, in caso di ripetute inosservanze o recidiva.

Fatto salvo quanto sopra previsto e le sanzioni previste negli articoli precedenti, l'effettuazione di comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ARTICOLO 33 VERDE SPORTIVO

Il Verde sportivo costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorandone l'aspetto visivo e rendendone la fruizione più piacevole.

In relazione all'entità di ogni singola area, compatibilmente con le attività sportive, in tali aree dovranno essere previste delle zone sistemate a prato alberato.

L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio dell'attività sportive.

In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura.

Questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:

- resistere al calpestio;
- rispondere alle esigenze di gioco;
- essere praticabile anche durante i periodi di pioggia.

Si dovrà prevedere anche la presenza di un impianto di irrigazione.

Inoltre è consigliabile un corretto piano di manutenzione, che preveda la rasatura costante dell'erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, diserbo.

La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell'area non utilizzati per attività sportive verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 34 VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITÀ

Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali.

Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi.

Rivestono inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.

Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi.

Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto nelle disposizioni contenute nell'allegato 6 "Specifiche tecniche ed operative per la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico" del presente Regolamento.

ART. 35 ALBERATE STRADALI

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Servizio Ambiente comunale.

Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto nelle disposizioni contenute nell'allegato 6 "Specifiche tecniche ed operative per la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico".

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee ed aree preesistenti e le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 36 VERDE CIMITERIALE

Questo tipo di verde svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.

Nella gestione di tali aree va tenuto presente quanto prescritto all'art. 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 37 VERDE ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI

Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di polmone verde della scuola, in particolare assicurando un filtro visivo, l'ombreggiatura e la riduzione dell'impatto acustico, oltre a garantire un "polo di osservazione naturalistica" per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire dalla propria scuola.

La gestione del verde all'interno di plessi scolastici deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del presente Regolamento.

ARTICOLO 38 SENTIERI DI INTERESSE STORICO – NATURALISTICO

Costituiscono l'insieme di percorsi storici che conducono da una località all'altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale.

Ogni intervento manutentivo o di risistemazione di un sentiero storico-naturalistico dovrà preventivamente essere assoggettato al parere degli uffici comunali preposti, nell'obiettivo di valorizzare la vegetazione spontanea eventualmente presente.

L'esecuzione di interventi manutentivi in assenza di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

TITOLO 5

SANZIONI

ARTICOLO 39 **SANZIONI**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento (comprensivo di tutti i suoi allegati) si applicano le disposizioni previste nel Capo 1, Sezione 1 e 2 della Legge n°689 del 24/11/1981 e nell'art.16 dalla legge 16/01/03 n°3.

L'entità delle sanzioni è specificato negli articoli che compongono il presente regolamento.

All'accertamento ed alla contestazione dei fatti costituenti violazione delle presenti norme provvedono la Polizia Municipale dell'Unione Comuni del Sorbara e gli altri Organi di polizia presenti nel territorio.

Le suddette violazioni possono essere accertate e segnalate alla Polizia Municipale dell'Unione Comuni del sorbara, che provvederà per quanto di competenza, anche dal personale del Servizio Ambiente comunale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie in possesso di apposito decreto prefettizio, da altre Associazioni di volontariato in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale, da altri soggetti terzi a cui l'Amministrazione abbia affidato la gestione del patrimonio verde pubblico.

E' data possibilità ai trasgressori di presentare ricorso nei tempi previsti dalla normativa, attraverso la presentazione di memorie difensive e/o richiesta di audizione, rispetto alle sanzioni amministrative comminate.

Il Direttore dell'Area Tecnica è preposto all'esame del ricorso presentato e in caso di mancato accoglimento, all'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento.

La misura delle sanzioni amministrative è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è pari o inferiore a detto limite.

La mancata ottemperanza, senza giustificato motivo, all'invito a presentarsi entro il termine stabilito nell'invito medesimo all'Ufficio di Polizia Municipale per fornire informazione o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00.

ARTICOLO 40

NORME IN CONTRASTO

Le norme contenute nel presente Regolamento hanno la prevalenza, se più restrittive, sulle disposizioni regolamentari e urbanistiche comunali di carattere generale o in contrasto.